



Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Lega Nazionale Dilettanti  
**DELEGAZIONE PROVINCIALE DI AVELLINO**  
via Tagliamento, 237 – 83100 Avellino  
Tel. (0825) 783829  
e-mail: [del.avellino@lnd.it](mailto:del.avellino@lnd.it)  
Sito Internet: [campania.lnd.it](http://campania.lnd.it)



**Stagione Sportiva 2024/2025**

**Comunicato Ufficiale n. 1/GST del 27 febbraio 2025**

**GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE**

**TERZA CATEGORIA AVELLINO**

**RECLAMO REAL CAMPANARELLO**

**GARA : ASD ATHLETIC ACCADIA – REAL CAMPANARELLO DEL 18/01/2025**

Il GST, sciogliendo la riserva di cui al C.U. N. 28 del 06.2.2025 pag. 751, letto il preannuncio ed il reclamo ritualmente proposto dalla soc. Real Campanarello, relativo alla posizione irregolare, agli effetti del tesseramento, dei calciatori della soc. Athletic Accadia sigg. Basilico Nicola nato il 26/10/86 e Jammeh Modou nato il 14/02/2007, visti gli atti ufficiali, ne rileva la fondatezza.

Invero dalla documentazione pervenuta dall'Ufficio Tesseramenti del C.R. Campania, è emersa la posizione irregolare dei citati calciatori, i quali non risultano essere tesserati per la società Athletic Accadia alla data della disputa della gara. Di conseguenza essi hanno preso parte alla gara in epigrafe in posizione irregolare agli effetti del tesseramento. In ragione del loro utilizzo, la soc. ASD Athletic Accadia deve essere, pertanto, sottoposta alle sanzioni previste dall'art. 10 c.6 lett. a del CGS. P.Q.M.

**DELIBERA**

di accogliere il reclamo proposto dalla soc. Real Campanarello e di infliggere alla soc. Athletic Accadia la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 e la penalizzazione di 1 punto in classifica, nonché l'ammenda di € 100 per recidività in art. 10 CGS. Si dà atto che non possono essere adottati provvedimento disciplinari a carico di non tesserati. Dispone, inoltre, il rimborso della tassa reclamo, se già incassata.

**Il Giudice Sportivo Territoriale  
Vincenzo Festa**

## **RECLAMO VIRTUS MONTEFALCIONE**

### **GARA : ASD GRUPPO GIOVANNI BANZANO – VIRTUS MONTEFALCIONE DEL 01/02/25**

Il GST, sciogliendo la riserva di cui al C.U. N. 28 del 06.02.2025 pag. 752, letto il preannuncio ed il reclamo ritualmente proposto dalla soc. Virtus Montefalcione, relativo alla posizione irregolare, agli effetti del tesseramento, del calciatore della soc. G.G. Banzano sig. VIGNOLA Nicola nato il 08/09/1979 - matricola Figc 3.332.571, visti gli atti ufficiali, ne rileva la fondatezza.

Invero dalla documentazione pervenuta dall'Ufficio Tesseramenti del C.R. Campania, è emersa la posizione irregolare del citato calciatore, il quale risulta essere svincolato dalla società G.G. Banzano dall' 1.07.2024. Di conseguenza egli ha preso parte alla gara in epigrafe in posizione irregolare agli effetti del tesseramento. In ragione del suo utilizzo, la soc. ASD G.G. Banzano deve essere, pertanto, sottoposta alle sanzioni previste dall'art. 10 c.6 lett. A del CGS. P.Q.M.

#### **DELIBERA**

di accogliere il reclamo proposto dalla soc. Virtus Montefalcione e di infliggere alla soc. ASD G.G. Banzano la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 e la penalizzazione di 1 punto in classifica, nonché l'ammenda di € 150 per recidività in art. 10 CGS ed errata compilazione della distinta di gara. Di inibire il dirigente accompagnatore sig. Della Ragione Enrico, firmatario della distinta di gara, fino al 26.5.2025 per recidività. Si dà atto che non possono essere adottati provvedimento disciplinari a carico di non tesserati. Dispone, inoltre, il rimborso della tassa reclamo, se già incassata.

**Il Giudice Sportivo Territoriale  
Vincenzo Festa**

## **RECLAMO ASD SAN LEUCIO E SAN PANTALEONE**

### **GARA : ASD SAN LEUCIO E SAN PANTALEONE – VIRTUS MONTEFALCIONE DEL 15/02/25**

Il GST, sciogliendo la riserva di cui al C.U. N. 30 del 20.02.2025 pag. 812, letto il preannuncio ed il reclamo ritualmente proposto dalla soc. ASD SAN LEUCIO E SAN PANTALEONE, relativo alla posizione irregolare, agli effetti disciplinari, del calciatore della soc. Virtus Montefalcione sig. Russo Antonio nato il 29/06/1992, visti gli atti ufficiali, ne rileva la fondatezza. Il citato calciatore risulta, infatti, essere stato espulso dal campo nel corso della gara G.G. Banzano-Virtus Montefalcione dell'1.02.2025 (come precisato da supplemento di rapporto dell'arbitro della gara pervenuto il 18.02.2025) e, di conseguenza, in ossequio all'automatismo della squalifica per almeno n.1 giornata, anche senza la declaratoria del GST, non avrebbe potuto partecipare alla gara immediatamente successiva prevista per il 15.02.2025. Il sig. Russo Antonio, quindi, ha preso parte alla gara oggetto del reclamo senza averne titolo perché gravato da due giornate di squalifica, così come ufficializzato sul C.U. n. 30 pag. 820. In ragione del suo utilizzo la soc. Virtus Montefalcione deve essere, pertanto, sottoposta alle sanzioni previste dall'art. 10 c. 6 lett. a del C.G.S. P.Q.M.

#### **DELIBERA**

di accogliere il reclamo proposto dalla soc ASD SAN LEUCIO E SAN PANTALEONE e di infliggere alla soc. Virtus Montefalcione la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3. Dispone, inoltre, il rimborso della tassa reclamo, se già incassata.

**Il Giudice Sportivo Territoriale  
Vincenzo Festa**

## **PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

### **SOCIETA'**

#### **AMMENDA**

##### **ASD ATHLETIC ACCADIA**

- Euro 100,00
- 1 PUNTO DI PENALIZZAZIONE IN CLASSIFICA

##### **ASD GG BANZANO**

- Euro 100,00
- 1 PUNTO DI PENALIZZAZIONE IN CLASSIFICA

### **DIRIGENTI**

#### **INIBIZIONE FINO AL 26/05/2025**

DELLA RAGIONE ENRICO ASD GG BANZANO

**Il Giudice Sportivo Territoriale  
Vincenzo Festa**

**Publicato in Avellino il 27 febbraio 2025.**

**Il Segretario  
Fernando Guerriero**

**Il Delegato  
Olindo Coluccino**